



COMUNE DI SANT'ARPINO

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2. - Definizioni
- Art. 3. – Finalità e sistemi di sorveglianza
- Art. 4 - Diretta visualizzazione delle immagini
- Art. 5 - Trattamento dei dati personali
- Art. 6 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 7 - Informativa
- Art. 8 - Responsabile del trattamento
- Art. 9 - Funzioni del responsabile
- Art. 10 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 11 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 12 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 13 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 14 - Modalità da adottare per i dati videoripresi
- Art. 15 - Obbligo degli operatori
- Art. 16 - Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 17 - Diritti dell'interessato
- Art. 18 - Sicurezza dei dati
- Art. 19 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 20 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 21 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 22 - Comunicazione

CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

- Art. 23 - Tutela
- Art. 24 - Modifiche regolamentari

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 - Tutela dei dati personali
- Art. 26 - Pubblicità del regolamento
- Art. 27 - Rinvio dinamico
- Art. 28 - Entrata in vigore e disposizioni finali

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Sant'Arpino;
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia,*

da organi, uffici e comandi di polizia";

- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
 - **D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante:** "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."
- art. 54 del D.L. n. 18 agosto 2000, n. 267** e successive modificazioni;
decalogo del 2 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- **"Provvedimento in materia di videosorveglianza"** emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per **"banca di dati"**, il complesso di dati, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese con telecamere di proprietà dell'Ente che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente individui che transitano nell'area interessata alle riprese video ed i mezzi di trasporto;
- b) per **"trattamento"**, tutte le operazioni o la ripresa di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi digitali o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

- c) per **“dato”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati;
- d) per **“titolare del trattamento”** : la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri (R.E. 2016/679) . Il titolare del trattamento è individuabile nella figura del Sindaco pro tempore del Comune di Sant'Arpino;
- e) per **“responsabile del trattamento”**, la persona fisica, P.O. di P.L. del Comune di Sant'Arpino nominata da Decreto Sindacale;
- f) per **“delegati”**, i dipendenti incaricati dal responsabile del trattamento con apposita lettera con cui autorizza a compiere operazioni di trattamento;
- g) per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità e sistemi di sorveglianza

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Sant'Arpino - Comando di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il trattamento dei dati è effettuato per motivi rilevanti di interesse pubblico finalizzati alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica in conformità al R.E. 679/2016.

1. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada e di igiene pubblica ed ambientale.
2. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro. È necessario attuare il modello organizzativo e le procedure necessarie in ottemperanza al R.E. 679/2016, al fine di garantire il corretto processo di trasmissione, visione, consultazione dei dati.
3. I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli. E' necessario attuare il modello organizzativo e le procedure necessarie in ottemperanza al R.E. 679/2016, al fine di garantire il corretto processo di trasmissione, visione, consultazione dei dati.
4. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere possibilmente solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle

violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione presso la sede dell'Ente all'ufficio Comando Polizia Locale. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.

5. I sistemi informativi adottati dal Comando di Polizia Locale sono conformi ai più alti standard di sicurezza dei dati, per protezione della custodia ,conservazione ed eventuale archiviazione.

Art. 4 – Diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza fa capo alla Polizia Locale.
2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).
3. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia Locale ovvero presso istituti di vigilanza, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Sant'Arpino, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale e i locali delle forze armate costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale e dei Carabinieri.
3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.
4. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è effettuata ai fini di:
 - attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale; vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti; attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - verificare il rispetto degli accessi in zone a traffico limitato e corsie riservate; rilevare le infrazioni al codice della strada;
 - (monitorare la circolazione sulle strade) al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico;
- tutelare la sicurezza urbana.
5. Nelle scuole gli impianti possono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di pubblica sicurezza ovvero motivazioni giudiziarie.
6. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana ed in particolare:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

- c) al controllo di determinate aree del territorio comunale e nel rispetto di leggi, norme, regolamenti della Repubblica Italiana;
 - d) al monitoraggio del traffico;
 - e) per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco-piazzole" per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito; tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
 - f) in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.
7. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano individui ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
- Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 6 - Utilizzo di particolari sistemi mobili.

A. Body Cam e Dash Cam

1. Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare, per i servizi a maggior rischio operativo, delle Body Cam (telecamere a bordo 'uomo) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito dell'art. 53 del Codice Privacy e del D.lgs. 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di Polizia Giudiziaria".
2. Il Comando del Corpo curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione (ad es. il capo-pattuglia), delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.
3. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione.
4. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.
5. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.
6. Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente la pattuglia o in mancanza alla Centrale Operativa impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità.
7. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale responsabile, il quale provvederà alla sua consegna al Comando.

8. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 11 del Codice ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

B. Telecamere modulari (foto trappole).

Su tutto il territorio comunale possono essere posizionate telecamere modulari (foto trappole) con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.

Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, questi ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza di cui all'art 53 del D.lgs. 196/2003 o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7 Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa contenente le modalità e le finalità per cui gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. n. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre viene riportata l'indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi.

Art. 8 – Responsabile del trattamento

1. Il Comandante della Polizia Locale/Responsabile del servizio, domiciliato in ragione delle funzioni svolte in Sant'Arpino presso il Comando della Polizia Locale, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti del decreto di nomina sindacale dell'art. 2, comma 1, lett. e). È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle norme in materia nel rispetto del modello organizzativo dell'Ente, alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche

periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. Il responsabile può nominare incaricati che svolgono attività di trattamento elaborazione dei dati ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente nel rispetto del Regolamento, delle norme, del Modello Organizzativo e del R.E. 679/2016
5. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 9 – Funzioni del responsabile

Il responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento:

adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza; individua gli incaricati del trattamento;

dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;

dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;

informa senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso,

- comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 10 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Municipale autorizzato per iscritto, dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 11 – Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile designa e nomina per iscritto i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Incaricherà, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
2. I preposti andranno nominati tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Art. 12 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e ai preposti, come indicati nei punti precedenti.
2. I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password, nelle modalità e nel rispetto dei regolamenti dell'Ente in materia di conservazione e custodia delle password degli apparati IT.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il codice prevede espressamente negli artt. 18 – 22 “Regole ulteriori per i soggetti pubblici”;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui agli artt. 3 e 18, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
 - f) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale di proprietà dell'Ente e trasmessi in modo sicuro.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere posizionate sono dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale

o altra sede idonea. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

4. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

Art. 14 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati è consentito:
 - Al Titolare, al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 7; ai preposti alle incagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
 - all'Amministrazione di sistema P.O. di nomina Sindacale o suo incaricato secondo modalità di rito, conforme R.E. 679/2016 del Comune di Sant'Arpino, ed alla ditta fornitrice dell'impianto Responsabile esterno del trattamento nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato debitamente autorizzato.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato alla presenza di incaricati del Responsabile del trattamento questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito **"registro delle attività di trattamento e degli accessi"** (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:
 - la data e l'ora d'accesso; l'identificazione del terzo autorizzato; i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi della motivazione dell'autorizzazione all'accesso; le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
10. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 15 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 3 e 5 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del comandante della Polizia Locale.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 16 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Sant'Arpino, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. UE n. 679/16 (G.D.P.R.), e del D.Lgs. n. 51/2018, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Sant'Arpino - Area videosorvegliata"
2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.
3. Il Comune di Sant'Arpino, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 18, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 17 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
 - b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
 - c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
 - d) i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
 - e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
 - f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
 - g) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - h) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

- i) l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

Art. 18 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3. Alla sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, può accedere solo ed esclusivamente il personale
2. Il designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
3. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed agenti in servizio presso le sale di controllo (la Centrale Operativa) e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. La gestione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del c.p.p.

Art. 19 – Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato;

Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art. 2 del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 20 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 2 decies del D.lgs. n. 196/03, salvo quanto previsto dall'art. 160 bis dello stesso decreto.

Art. 21 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

I danni cagionati ad altri per effetto del trattamento di dati personali comporta eventuale risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.

Art. 22 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati da parte del Comune di Sant'Arpino a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da

altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

Art. 23 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 8.

Art. 24 – Modifiche regolamentari

I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti, salvo in ogni caso quanto previsto al successivo articolo 27.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

Art. 26 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 27 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 28 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 13 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, divenuta esecutiva la delibera di approvazione, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dal deposito nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico con la contemporanea pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico in allegato alla deliberazione di approvazione.
2. Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari interne all'Amministrazione comunale che risultino incompatibili con le norme del presente regolamento.
3. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente comunale, unitamente alla deliberazione di approvazione all'albo pretorio on line, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezioni "Atti generali", "Regolamenti" e "Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo politico".